

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

-----UNIONE-----

----- (Provincia di Chieti) -----

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI _____

Rep. n. _____

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno _____ (_____) del mese di _____, nella sede dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro a Villa Santa Maria (Ch) in via Duca Degli Abruzzi n. 104, innanzi a me Dott. _____, Segretario Dirigente dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro, con potere di rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), senza l'assistenza dei testimoni, non avendone le parti richiesto espressamente la presenza, sono presenti i

Signori:

1. _____, nato/a _____ (_____), il _____ il/la quale dichiara di intervenire in questo contratto in rappresentanza dell'Ente intestato, codice fiscale/partita IVA: _____, in qualità di Responsabile del Servizio, di seguito denominato anche "**stazione appaltante**";

2. il/la _____ nato/a _____ a _____ (_____) il _____ in qualità di rappresentante legale del _____, Partita IVA _____, con sede legale _____, sede operativa _____

Comunale sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ha valore di patto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Unione_____ affida alla Ditta _____ come sopra generalizzata, i servizi inerenti_____ di seguito specificati:

L'affidamento comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel Capitolato d'oneri allegato.

ART.3 – CAPITOLATO D'ONERI

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato d'oneri, che viene allegato al presente contratto (**Allegato A**) per formarne parte integrante e sostanziale ed al quale le parti consensualmente ed in pieno accordo rinviano.

ART. 4 – ELEMENTI INTEGRATIVI DEL CAPITOLATO IN SEDE DI

OFFERTA TECNICA

L'appaltatore è tenuto a rendere anche le attività illustrate dallo stesso come migliorative delle prestazioni nell'ambito dell'offerta presentata nella procedura di selezione per l'affidamento del presente appalto.

ART.5 - MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

DELL'APPALTO

1. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all'appalto oggetto del presente contratto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Responsabile del Procedimento e preventivamente approvata dall'Unione Montana dei Comuni del Sangro nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 d.lgs. n. 50/2016.

3. Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dell'Ente.

ART. 6 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO

DELL'APPALTO

1. Per l'ottimale gestione dell'appalto oggetto del presente contratto, l'Unione definisce un programma di esecuzione delle attività per ciascun servizio, al quale l'appaltatore si attiene.

2. Il piano di esecuzione delle attività relative all'appalto può essere modificato per esigenze dell'Unione.

3. L'appaltatore realizza i servizi previsti in relazione al presente appalto sul territorio dell'Area Basso-Sangro-Trigno.

4. L'appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi, nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.

5. L'Unione Montana dei Comuni del Sangro, comunica tempestivamente all'appaltatore l'eventuale indisponibilità di uno o più luoghi di produzione dei servizi, specificando le soluzioni alternative temporanee.

ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DI PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO.

L'Unione individua quali condizioni particolari di esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto, in relazione alla soddisfazione delle esigenze sociali ed ambientali per ciascuna di esse specificate, le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale.

ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO

1. L'affidamento del servizio ha durata di mesi/anni _____, a decorrere dalla stipula del presente atto e per un importo complessivo di € _____, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. In relazione alla tipologia dell'affidamento non sono previsti oneri di sicurezza.

ART. 9 – OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto dell'affidamento contemplati nel presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse.

2. I servizi affidati non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati alla stazione appaltante.

3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la Ditta si farà carico della dovuta informazione all'ufficio comunale competente e agli utenti nelle forme e nei modi adeguati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

4. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno soggetti alle penali ai sensi dell'Art. 7 - Penalità del presente contratto, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all'appaltatore.

5. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l'Unione, si avvarrà delle condizioni di cui al successivo articolo - Esecuzione d'ufficio. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o per parte di essi, non eseguiti dall'Appaltatore.

ART. 10 - ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, la stazione appaltante ha la facoltà, qualora l'appaltatore diffidato ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli dalla stazione appaltante stessa, di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese sostenute per il pagamento della ditta esterna, all'appaltatore, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione, con possibilità per la stazione appaltante di compensare, anche parzialmente, il credito relativo, con qualsivoglia ragione di debito verso l'appaltatore.

ART. 11 – CORRISPETTIVO

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto del contratto, la stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore i seguenti corrispettivi _____ corrispondenti all'importo netto di aggiudicazione oltre IVA come per Legge.
Per un importo annuo stimato pari ad € _____

2. L'importo oggetto dell'affidamento è pari ad € _____ e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione al numero dei soggetti presi in carico e alle ore di prestazione che verranno effettivamente erogate.

3. Ai fini della resa del corrispettivo, i servizi oggetto del presente appalto sono

assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo quanto previsto

dalla normativa vigente.

4. L'appaltatore è tenuto a indicare nella fattura le eventuali aliquote

differenziate eventualmente applicabili in relazione ai servizi resi nell'ambito

dell'appalto.

ART. 12 – CONDIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto

relativo al presente appalto è effettuato dall'Unione entro trenta (30) giorni

dalla verifica di conformità del servizio.

2. Il pagamento può avvenire, in base a quanto previsto dall'art. 111, comma 2 del

d.lgs. n. 50/2016, solo dopo che sia stata verificata la regolarità delle

prestazioni; pertanto l'appaltatore è tenuto ad emettere la fattura solo dopo la

suddetta verifica.

3. L'appaltatore è comunque tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle

prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, con

riguardo alle varie prestazioni svolte nel periodo stesso, nonché ad allegarlo alla

stessa per consentire all'Unione la verifica complessiva delle attività come

esattamente indicato nel capitolato.

4. L'Unione, a seguito della verifica di cui al precedente comma 3, procede al

pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, a fronte del ricevimento

della corrispondente fattura emessa dall'appaltatore entro il decimo giorno

successivo al mese di effettuazione delle prestazioni.

5. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte

dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare

con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con

riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva al

momento della maturazione del credito, individuata nella data di emissione

della fattura.

6. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il

pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte

dell'Unione.

7. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente

appositamente individuato e comunicato dall'appaltatore. Le spese per

l'accredito degli importi dovuti sono a carico dell'Appaltatore.

8. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti

dalla L. 136/10.

9. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto

bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla

stazione appaltante.

ART. 13 - RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DELLE

PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con

risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad

altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.

1.1. Per le cooperative sociali il contratto di riferimento per i prestatori di lavoro

dipendenti impiegati nei servizi è il CCNL coop sociali vigente.

1.2. I riferimenti relativi alla configurazione del personale da impiegare nei diversi

servizi è definito dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

2. L'appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato

elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi, con specificazione dei

titoli formativi, professionali e di anzianità di servizio. Le sostituzioni sono

consentite per motivate ragioni organizzative dell'appaltatore, ma dovranno essere

effettuate impiegando risorse umane con caratteristiche professionali e di

esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma

2, l'Unione può disporre che l'appaltatore non impieghi nei servizi, persone rilevate

come prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non

idonee; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse

umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a

soddisfare le esigenze della committenza.

4. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per

qualsiasi ragione assente, con personale di pari qualificazione professionale ed

esperienza.

5. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività

oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le

norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad

osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Unione, a

rispettare tutte le condizioni previste dal Capitolato Speciale descrittivo e

prestazionale.

6. Tutte le risorse umane impegnate nell'esecuzione del presente appalto o rese

disponibili per l'esecuzione dell'appalto, devono essere identificabili mediante

esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici,

ruolo/funzione e una fotografia del dipendente.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLE**RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DELLE****PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Unione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

ART. 15 - VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**DELL'APPALTATORE**

1. L'Unione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli Enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento, il quale ha validità di centoventi (120) giorni dalla data del rilascio.
3. L'Unione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non è rilevante ai fini della verifica.
4. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, propone, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Qualora il Documento unico di regolarità contributiva sia stato rilasciato in presenza di una certificazione, accordata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati, in base all'art. 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 marzo

2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 165 del 16 luglio 2013) si applica il comma

5 dell'art. 30 del Codice.

6. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono

essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche

in formato elettronico, acquisito dall'Unione mediante il sistema DURC on-

line.

ART. 15 - OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE IN MATERIA

DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto,

nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si

obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di

tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti

norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.lgs. n. 81/2008 ed ai

provvedimenti attuativi dello stesso.

ART. 16 - INTERAZIONI ORGANIZZATIVE CORRELATE

ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. L'Unione mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al

presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare

provvede con proprie risorse umane ed organizzative:

a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;

b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;

c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;

d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;

e) alla verifica degli interventi;

f) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili

programmatori e di garanzia per l'utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio,

comunque rientranti nelle competenze dell'aggiudicataria);

g) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti/fruitori

(eventuale cessazione, modifiche, ecc.).

2. L'Unione svolge le attività di propria competenza, in sinergia e collaborazione

con gli operatori dell'appaltatore e con il referente dello stesso.

ART. 17 – PENALITÀ

1. In caso d'inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, la stazione appaltante

applicherà le penalità previste nel capitolato d'oneri allegato al presente contratto.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi

dell'art. 1456 del Codice Civile nei casi stabiliti dal capitolato d'oneri.

2. L'appaltatore non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a

qualsiasi titolo. La stazione appaltante potrà richiedere il risarcimento di tutti i

danni conseguenti alla risoluzione del contratto.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore

in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di

esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

2. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature

impiegati, anche se di proprietà dell'Unione, nell'espletamento dei servizi, nonché

degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata

ed indenne l'Unione Montana dei Comuni del Sangro da qualsivoglia danno, diretto

ed indiretto, causato ai propri dipendenti e/o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone e/o a cose dall'attività del proprio personale e/o dagli utenti affidati, in relazione ai servizi / alle forniture oggetto dell'appalto.

4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Unione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto.

6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Unione da ogni molestia e responsabilità relativa.

7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Unione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore.

**ART. 20 - VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ
DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. L'Unione procede alla verifica di regolarità dei servizi acquisiti nell'ambito dell'appalto oggetto del presente contratto con periodicità mensile.

2. Le attività di verifica dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto del capitolato speciale e delle eventuali leggi di settore.

3. Le attività di verifica hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

4. Per il controllo degli standard qualitativi definiti nel Capitolato speciale prestazionale e descrittivo relativo al presente appalto e migliorati da quelli indicati nell'offerta dall'appaltatore, l'Unione individua quali indicatori e parametri gli elementi dimensionali o di frequenza della prestazione che permettono la soddisfazione del livello qualitativo minimo determinati nel capitolato stesso.

ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore ha costituito una garanzia pari € _____ mediante _____

2. Nel caso di inadempienze contrattuali, la stazione appaltante avrà il diritto di avvalersi d'autorità della cauzione prestata. In tal caso, l'appaltatore è tenuto a reintegrare, nel termine massimo di un mese, l'importo della cauzione qualora la stazione appaltante si sia avvalsa di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

4. Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza e sentiti i pareri dei competenti uffici comunali, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la cauzione sarà incamerata dalla stazione appaltante, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Unione

Montana dei Comuni del Sangro, con la sola condizione della preventiva consegna

all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto

di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta

esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venti per cento (20%) dell'iniziale

importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le

eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni

dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga

costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la

garanzia è prestata.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, la garanzia

copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. E' fatto comunque

salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di

esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di

ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

ART. 22 - SPESE E ONERI FISCALI

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto

sono a carico dell'appaltatore/aggiudicatario, con riferimento particolare:

❖ all'assolvimento dell'imposta di bollo;

❖ all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo

comma 3;

❖ alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.

2. L'appaltatore è tenuto, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a rimborsare

all'Unione le spese sostenute per la pubblicazione del bando nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana (serie speciale relativa ai contratti) e per la

pubblicazione per estratto del bando sui quotidiani in base a quanto previsto

dall'art. 216 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016.

3. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d'uso

ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 6 del

D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad

IVA.

ART. 23 - DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto l'appaltatore, dichiara di eleggere il proprio

domicilio in _____

ART.24 – CAMBIAMENTO ASSETTO SOCIETARIO

L'appaltatore, è tenuto a norma dell'art. 10 sexies - comma 11 - della legge

31/055/1965 n. 575 come aggiunto dall'art.7 della legge 19.3.90 n.55 e successive

modifiche ed integrazioni, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione

appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti e nella struttura della Ditta

stessa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART. 25- DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto di affidare in subappalto o cottimo qualunque parte del

servizio e l'Appaltatore è consapevole che ogni richiesta in tal senso sarà negata.

ART- 26 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del r.d. 16

marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del

vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

2. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o

inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Unione proseguire il contratto con i suoi

eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3. Ai sensi dell'art. 48, comma 17, d.lgs. n. 50/2016, qualora l'appaltatore sia un

Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 comma 5 del

Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione

controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura

di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti

di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o

fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia,

l'Unione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che

sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice purché abbia i requisiti di

qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non

sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

4. Ai sensi dell'art. 48, comma 18, d.lgs. n. 50/2016, qualora l'appaltatore sia un

Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 comma 5

del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,

amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti

ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,

inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa

antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che

sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, e' tenuto alla esecuzione,

direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di

qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

5. Ai sensi dell'art. 48, comma 19, d.lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

ART. 27 – OBBLIGHI ANTIMAFIA E DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, si impegna per sé e per altri aventi causa, alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti norme antimafia.

2. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: _____) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

4. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla

loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

5. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

6. Il concedente, il subconcedente o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART. 28 – PRIVACY

1. L'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal nuovo regolamento

della privacy, entrato in vigore dal 25 maggio 2018 e si obbliga a rispettarli, nonché

a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

ART. 29- FORO COMPETENTE

1. Le parti stabiliscono che in caso di controversia il Foro Competente è quello di

Chieti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240

del Codice, saranno devolute al competente Foro di Lanciano. E' pertanto

esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del D.Lgs 50/2016.

ART. 30 – RICHIAMO DELLE NORME APPLICABILI

1. Il presente contratto è sottoposto al rispetto di tutta la vigente normativa in materia di

affidamento dei servizi ed, in particolare, del D.Lgs 50/2016 e, per quanto applicabili, dei

regolamenti attuativi della stessa, della Legge n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi

di lavoro e ss.mm.ii., nonché tutte le altre leggi che disciplinano il regime dell'affidamento

dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. Per quanto non previsto e disposto dal presente Contratto si applicano le disposizioni di

legge vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello

Stato ed ogni altra norma o disposizione in materia.

ART.31 - REGISTRAZIONE

1. Ai fini, fiscali, le parti chiedono che il presente contratto sia registrato a tassa fissa, ai

sensi dei D.P.R. 26.4.86, n. 131, essendo l'importo dell'affidamento di che trattasi soggetto

all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Le parti mi hanno dispensato dalla lettura degli allegati dichiarando di averne presa

esatta conoscenza.

Il presente atto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016. Il bollo è assolto in modalità virtuale a tassa fissa nella misura di 45,00 euro.

Del presente atto, composto di tredici pagine per intero e della quattordicesima sin qui è stata data lettura da me Segretario Comunale alle parti, le quali, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà e quindi con me lo sottoscrivono.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante della Ditta aggiudicataria

Firma del Responsabile del Servizio

Il Segretario Rogante
